

Prospetto aliquote IMU - Comune di VALLEFOGLIA

ID Prospetto 914 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,55%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,55%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. - Condizioni locatario/comodatario: Studenti	0,96%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali;

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: ARTICOLO Nr.18, C.1, Lett. g
gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".


Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 22/11/2024 alle 10:07:10

Prospetto aliquote IMU - Ricevuta di trasmissione

Data ricevuta 24/01/2025 10:02:47

Anno	2025
Comune	VALLEFOGLIA (M331)
Organo emanante prospetto	Consiglio comunale
Numero delibera	50
Id Prospetto	914
Data delibera	17/12/2024
PEC	comune.vallefoglia@emarche.it



CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 del 17/12/2024

Oggetto:	APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPLICABILI DALL'ANNO 2025.
----------	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore 18:00, il Consiglio Comunale, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
UCCHIELLI PALMIRO	P	VICHI GIANLUCA	P
GHISELLI ANGELO	P	BRIZI EMANUELE	P
PENSALFINI MASSIMO	P	ROSSI ANNALISA	P
TORCOLACCI BARBARA	P	TORCOLETTI ANDREA	P
CALZOLARI MIRCO	P	TORCOLETTI SILVIA	P
SPARAVENTI FRANCESCA	P	PALAZZI GIOELE	P
DENTI DEBORA	P	PACINI MIRKO	P
GATTONI STEFANO	P	NICOLINI CARLA	P
TASINI PAOLA	P		

Assegnati n. 17
In carica n. 17

Presenti n. 17
Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Massimo Pensalfini** in qualità di **Presidente**
- Partecipa il **Segretario Comunale Michele Cancellieri**, anche con funzioni di verbalizzante.
- Nominati scrutatori i Signori: **TASINI PAOLA, ROSSI ANNALISA, TORCOLETTI SILVIA**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto

del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze

- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto prodotto dalla procedura telematica, non è idonea a produrre gli effetti di legge;

VISTO che la legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze,

che ha, altresì, approvato l'Allegato A, il quale declina le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di dette fattispecie;

PRECISATO che i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo e relative pertinenze, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 30/07/2020;

PRECISATO che con decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132 del 2023, è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato decreto 7 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE nel rispetto della nuova casistica delle aliquote introdotte in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Decreto del MEF 6 settembre 2024, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si rende necessario rideterminare alcune aliquote IMU dall'anno 2025 e che dalle stime operate sulle basi imponibili della nuova IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente, può essere soddisfatto con le seguenti nuove aliquote:

- Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10), alle Aree fabbricabili e a tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale l'aliquota passa dall'1% all'1,06%
- Abitazioni locate con contratto di locazione ai sensi dell'Art.2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. e per le abitazioni locate agli studenti con contratto di locazione ai sensi dell'Art.5, comma 2, della Legge n.431/1998 e s.m.i. l'aliquota passa dallo 0,90% allo 0,96%. Si precisa che tale aliquota non si applica ai contratti di comodato che scontano l'aliquota ordinaria dell'1,06% come specificato nel punto successivo

- immobili abitativi e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e non risulta alcun contratto di locazione, le quali sconteranno l'aliquota dell'1,06%, anche ai fini di contrastare il fenomeno stagnante di crisi degli affitti dovuto alla scarsa offerta con conseguente rincaro dei canoni di locazione, con eliminazione del limite temporale minimo di un anno sfitto;
- ai fini della redazione del bilancio 2025-2027, il cui schema è stato approvato con delibera di G.C. n. 118 del 26/11/2024, è stato confermato tutto l'impianto di aliquote e detrazioni come da annualità precedente, con un gettito complessivo atteso pari a presunti € 2.867.000,00= al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà di € 559.995,32=;

SPECIFICATO CHE

- come per l'anno 2024 le fattispecie AIRE ovvero le unità immobiliare e relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso, in quanto per tali fattispecie (che per il nostro ente è del tutto residuale trattandosi di circa 60 contribuenti), in ragione delle agevolazioni già previste dalla norma, non è più possibile mantenere l'aliquota agevolata dello 0,55%, quindi, sconteranno dal 2025 l'aliquota ordinaria dell'1,06%
- le unità immobiliari, fatta eccezione quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, sconteranno l'aliquota ordinaria dello 1,06%;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come da allegato denominato "Prospetto delle aliquote IMU 2025", elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale";

VISTO l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRECISATO che tale proposta sarà esaminata dalla competente Commissione Consiliare prima della seduta Consiliare;

PROPONE

1. di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria applicabili dall'anno 2025 e fino a nuova deliberazione, come indicate nell'allegato denominato "Prospetto delle aliquote IMU 2025", elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente atto;
2. di confermare anche dall'anno 2025 e fino a nuova deliberazione, la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle

categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, pari ad € 200,00= fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di confermare anche dall'anno 2025 e fino a nuova deliberazione, la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, pari a € 200,00= fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 4. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
 5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandrini in data 02.12.2024, favorevole;

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandrini in data 02.12.2024, favorevole;

“Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata nella Commissione Consiliare in data 10.12.2024”;

L'Assessore Calzolari espone l'argomento.

- Interviene il Consigliere Nicolini che rileva che i tagli del Governo non sono legge mentre già si prevede di aumentare le tasse ai cittadini.

- Interviene il Consigliere Torcoletti Andrea che fa presente che in sei mesi sono stati aumentati TARI, IMU e addizionale IRPEF con la scusa dei tagli del Governo. Si potevano trovare risparmi sul Bilancio senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Rileva una grande contraddizione con il programma elettorale dove si garantivano i cittadini.

- Interviene l'Assessore Calzolari che fa presente che non è facile ridurre i costi senza riduzione dei servizi. I servizi hanno sempre costi in aumento e la scelta è quella di garantirli e migliorarli.

- Interviene il Consigliere Brizi evidenziando che nei fatti tutti i Comuni stanno protestando contro i tagli del Governo. Tanti comuni hanno dovuto modificare le aliquote.

- Interviene l'Assessore Torcolacci che rileva che IMU insiste sulle seconde case e quindi non riguarda le classi più in difficoltà. Il nostro obiettivo è quello di salvaguardare e mantenere i servizi per tutti.

- Interviene il Sindaco che rileva che “gli attacchi personali andrebbero evitati visto che i cittadini hanno già votato e scelto. Nelle due legislature passate non si sono mai toccate le tariffe ma ora la scelta era obbligata per non togliere i servizi. Le tariffe dei comuni vicini sono molto più alte. Sui risparmi si è lavorato molto ma c'è un limite anche ai tagli e modificare le tasse non è un piacere per nessuno”.

- Interviene il Consigliere Torcoletti Andrea che ribadisce che “qui si parla del Bilancio del Comune di Vallefoglia, che ha un bilancio piuttosto positivo anche alla luce degli avanzi per cui si potevano trovare nel bilancio senza aumentare le tasse ai cittadini”.

- Interviene il Consigliere Nicolini che chiede chiarimenti al Sindaco in merito alla possibilità in caso di una eventuale modifica della finanziaria di rivedere le aliquote IMU.

- Il Sindaco risponde affermativamente.

Il resoconto integrale audio-video della seduta, trasmessa in diretta streaming sul sito internet del Comune di Vallefoglia, viene pubblicato nel portale istituzionale all'interno della sezione dedicata al Consiglio Comunale.

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano e legalmente verificato: PRESENTI n. 17, VOTANTI n. 17, CONTRARI n. 5 (Consiglieri comunali Sigg.ri: Torcoletti A. – Torcoletti S. – Palazzi G. – Pacini M. – Nicolini C.), FAVOREVOLI n. 12;

DELIBERA

di **APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e legalmente verificata: PRESENTI n. 17, VOTANTI n. 17, CONTRARI n. 5 (Consiglieri comunali Sigg.ri: Torcoletti A. – Torcoletti S. – Palazzi G. – Pacini M. – Nicolini C.), FAVOREVOLI n. 12;

DELIBERA

di dare al presente atto **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Presidente
Massimo Pensalfini

Il Segretario Comunale
Michele Cancellieri